



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 045

Data: 22/11/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 16/11/2024 relativo all'incontro (25308) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Centro Polisportivo Valchiavenna - Chiavenna (SO) il 16/11/2024 tra HC Chiavenna (807) e HC Aosta - Div. I (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Gerbi Davide Matteo** (n. tessera 69413) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 14 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Gerbi Davide Matteo (n. tessera 69413)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.32, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità maggiore (5') più automatica penalità di partita di cattiva condotta per uso scorretto del ginocchio "Kneeing" secondo l'art 50.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

In particolare il GERBI, durante un'azione di gioco, caricava volontariamente un avversario in maniera scomposta, utilizzando la gamba aperta.

L'arbitro rappresenta che il giocatore che aveva subito la carica, dopo i relativi accertamenti, non riprendeva il gioco.

Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, risultata idonea a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, appare sanzionabile, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata, pari al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi